



CITTA' DI ASTI

**PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15  
in data 23/04/2024**

**PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA**

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio RASERO	SINDACO	SI
Stefania MORRA	ASSESSORE	SI
Giovanni BOCCIA	ASSESSORE	SI
Mario BOVINO	ASSESSORE	SI
Loretta BOLOGNA	ASSESSORE	SI
Luigi GIACOMINI	ASSESSORE	SI
Riccardo ORIGLIA	ASSESSORE	SI
Paride CANDELARESI	ASSESSORE	SI
Eleonora ZOLLO	ASSESSORE	NO
Monica AMASIO	ASSESSORE	SI



OGGETTO: ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI CHIOSCO SU SUOLO PUBBLICO SITO ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI PARCO DELLA RESISTENZA IN ASTI, ALL'INCROCIO TRA VIALE ALLA VITTORIA E VIA F.LLI ROSSELLI PRESA D'ATTO.

Premesso:

- che il Comune di Asti è proprietario dell'intero sedime dei c.d. Giardini Pubblici (Parco della Resistenza), sito in Asti tra Viale alla Vittoria, Via F.lli Rosselli e Corso Einaudi, facente parte del demanio comunale, e che su tale area sono presenti diversi chioschi e piccole strutture, che ospitano o hanno ospitato piccole attività commerciali;
- che tra queste attività è stata operativa per molti anni una gelateria, ormai chiusa da tempo, così come il chiosco in cui era ubicata, posto all'angolo tra Viale alla Vittoria e Via F.lli Rosselli, all'interno dei giardini pubblici di fronte all'ingresso dell'Hotel LIS;
- che tale chiosco risulta attualmente identificato a Catasto Fabbricati come segue: Foglio 79, Particella 290, Categoria C1, Classe 10, consistenza 17 mq, superficie catastale 21 mq, e intestato, per il fabbricato, alla concessionaria originaria e per il suolo in piena proprietà al Comune di Asti;
- che l'area di occupazione del suolo pubblico per allestire un nuovo chiosco era stata richiesta da soggetto privato il 13.03.1986 ed era stata concessa con atto del Sindaco n. VA 1986 del 05.11.1986 (prot. n. 13092) per mq 172,40 (nell'anno 2000 ridotta come si dirà in prosieguo);
- che il rifacimento ed ampliamento del chiosco, ad uso commerciale, erano stati autorizzati con le Autorizzazioni edilizie del Sindaco n. 592 del 18 agosto 1986 e n. 481 del 4 giugno 1987;
- che il chiosco è fabbricato in pannelli ciechi di alluminio su tre lati oltre alla specchiatura frontale in elementi apribili di acciaio e vetro, con copertura piana di superficie lorda pari a 28 mq e che è costruito attorno al tronco di un platano del parco pubblico;
- che l'attività commerciale originaria era esercitata in forza di licenza di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del 24.04.1968 e successivamente, a seguito di scrittura privata di affitto di azienda del 25.06.1986, la gestione del chiosco è stata trasferita ad una società in nome collettivo, il cui il legale rappresentante era uno dei due figli della cessionaria stessa, che proseguiva l'attività con la licenza di pubblico esercizio n. 719 del 26.04.1986;
- che il 29.12.2000 il legale rappresentante della predetta società ha rinunciato ad una parte della concessione di suolo pubblico, riguardante l'area esterna utilizzata come dehors, con la conseguenza che il suolo pubblico occupato è rimasto di mq 28, pari all'impronta lorda del piccolo fabbricato;
- che tale società in nome collettivo in data 21.05.2007 è stata cancellata dal registro delle imprese con decreto del Tribunale di Asti ai sensi del D.P.R. 247/2004;

- che il Dirigente del civico Settore Sportello Unico e Attività Produttive, preso atto della cancellazione della predetta società, ha formalmente dato atto della revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, notificata agli interessati in data 21.09.2010;
- che poco prima, il 21.08.2010, era deceduta la titolare della concessione di suolo pubblico e il chiosco fu trasferito per successione agli eredi, i due figli, di cui uno già legale rappresentante della società cancellata dal registro delle imprese;
- che il 03.04.2014 (prot. n. 27611 del 03.04.2014) il Comune, a fronte della predetta cancellazione e conseguente cessazione dell'attività commerciale, ha inviato agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico con conseguente intimazione al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione del chiosco, avvisando che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riservava di avviare le azioni necessarie per l'acquisizione in proprietà del chiosco o di provvedere direttamente alla rimozione dello stesso con spese a carico degli stessi interessati;
- che è seguito un periodo di trattative con i predetti interessati anche al fine di recuperare morosità pregresse riferite al predetto chiosco, al cui esito è stato sottoscritto l'accordo approvato con D.G.C. 313/2014;
- che l'art. 8 del predetto accordo prevede che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del piano di riparto contestualmente concordato per il recupero delle morosità, la concessione di occupazione di suolo pubblico sarebbe decaduta automaticamente;
- che in ogni caso il "*Regolamento comunale per la concessione di suolo pubblico per la realizzazione di chioschi ad uso produttivo*", approvato con DCC 12/2010, dispone all'art. 12 che:
  - "*Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico*";
  - "*Il concessionario incorre nella revoca per mancato pagamento del canone di concessione entro i termini stabiliti*";
  - il concessionario di suolo pubblico decade dalla relativa concessione qualora sia "*incorso nella perdita dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività*";
- che nel frattempo, il 26.03.2020, è comunque deceduto uno dei due eredi dell'originaria concessionaria del suolo pubblico su cui insiste ancora oggi il chiosco, a suo tempo anche legale rappresentante della citata società, e che i suoi eredi hanno rinunciato all'eredità con atto Num. Cron. 222/2021, rilasciato dall'Ufficio Gen. di V.G. del Tribunale di Asti il 28.01.2021;
- che nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante e nel caso di rinuncia di costoro l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe qualora questi mancasse;
- che il 26.05.2021 (prot. gen. 54775/2021) a mezzo raccomandata a.r. è stata consegnata al concessionario superstite nonché erede legittimo dell'altro concessionario la comunicazione

di avvio del procedimento di decadenza/revoca della concessione di suolo pubblico con contestuale intimazione alla rimozione del chiosco e invito a far pervenire eventuali osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento;

- che, tacendo l'interessato, il Comune con D.D. 2183 del 19.11.2021 ha pronunciato la decadenza e comunque la revoca della concessione di suolo pubblico per il chiosco, con conseguente invito a sgomberare l'area e a ripristinare lo stato dei luoghi;
- che la D.D. 2183/2021 è stata trasmessa all'interessato il 04.12.2021 a mezzo notifica da parte del Corpo di Polizia Locale del comune di residenza dell'interessato;
- che l'interessato non ha presentato osservazioni né ha impugnato la predetta D.D., né ha provveduto alla rimozione del chiosco e al ripristino del suolo pubblico;

Considerato che il chiosco insiste tuttora sul suolo pubblico e che si trova in stato di abbandono con possibile rischio di utilizzo per scopi illeciti, anche se le sue condizioni sono tali da consentirne il recupero;

Evidenziato che:

- l'Amministrazione ha ricevuto di recente manifestazioni di interesse da parte di privati intenzionati ad avere la disponibilità del chiosco al fine di ristrutturarlo per avviare attività commerciali coerenti con la sua posizione all'interno di un parco pubblico;
- il chiosco si potrebbe comunque prestare ad eventuali altri utilizzi;
- in ogni caso il suo recupero e l'esercizio di attività determinerebbero una riqualificazione della zona e una miglior vivibilità del parco pubblico anche in termini di sicurezza per l'indiretto effetto presidio che ne deriverebbe;

Visto l'art. 6 del "*Regolamento comunale per la concessione di suolo pubblico per la realizzazione di chioschi ad uso produttivo*", secondo cui, al termine della concessione di suolo pubblico, il Comune acquisisce la proprietà del chiosco senza indennizzo, salvo chiederne la rimozione;

Considerato che il chiosco in questione occupa senza titolo il suolo pubblico, essendo comunque decaduta e dunque cessata la relativa concessione, il Comune è tenuto a riprendere il pieno possesso del suolo pubblico e così acquisendo la proprietà del chiosco che sullo stesso insiste;

Ritenuto di formalizzare con il presente atto l'avvenuta acquisizione al patrimonio dell'Ente del chiosco in questione, demandando alla Giunta comunale di fornire l'indirizzo sulla sua futura destinazione d'uso;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, dai dirigenti dei settori interessati sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria, demandando ad atti successivi l'assunzione degli impegni di spesa che si renderanno necessari per la trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e la voltura catastale;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare concreta e immediata attuazione ai suddetti intendimenti dell'Amministrazione ai fini di una più

celere definizione gestionale ed economica del chiosco suddetto, sulla scorta delle motivazioni precedentemente esposte;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Su proposta dell'Assessore a "Lavori Pubblici - Edilizia scolastica – Infrastrutture – Patrimonio – Viabilità – Progetto Vino e Cultura – Sport " ing. Stefania Morra;

LA GIUNTA a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'avvenuta decadenza/revoca e quindi cessazione della concessione di suolo pubblico descritta nelle premesse;
- 2) di rientrare, quale diretta conseguenza di quanto indicato al punto 1), nel pieno possesso del predetto suolo acquisendo in proprietà il chiosco che su di esso insiste, chiosco identificato a Catasto Fabbricati come segue: Foglio 79, Particella 290, Categoria C1, Classe 10, consistenza 17 mq e superficie catastale 21 mq;
- 3) di dare mandato al Settore Patrimonio Ambiente e Reti, Servizio Patrimonio, di procedere ai conseguenti adempimenti catastali e, occorrendo, della Conservatoria dei registri immobiliari, con la presentazione presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio, della documentazione necessaria alla voltura catastale e intestazione del bene a favore del Comune di Asti, unitamente alla presente deliberazione, nonché al Settore Ragioneria Bilancio e Tributi per l'aggiornamento inventariale e di classificazione del chiosco di che trattasi;
- 4) di demandare alla Giunta comunale la scelta dell'indirizzo sulla futura destinazione d'uso del chiosco;
- 5) di demandare al Dirigente Settore LL.PP. e Edilizia Pubblica la trasmissione della presente Deliberazione, al fine di dare concreta attuazione alle presenti decisioni, ai Dirigenti del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi e del Settore Urbanistica e Attività Produttive per gli adempimenti di competenza;
- 6) di incaricare, inoltre, il dirigente del Settore LL.PP. ed Edilizia Pubblica di provvedere alla formale comunicazione della presente deliberazione all'ex concessionario.

Infine, per le motivazioni esposte in premessa, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

